N. R.G. 12019/2017

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Grazia Cassia, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/03/2019, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Rilevato che con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato [redacted] conveniva in giudizio [redacted] - [redacted] S.P.A., rassegnando le seguenti conclusioni: "*accertare e dichiarare l'intervenuta irregolare e illegittima interposizione e/o intermediazione di manodopera e/o somministrazione illecita di manodopera e, per l'effetto accertare e dichiarare che tra il sig.* [redacted] *e la società* [redacted] *S.P.A. si è instaurato un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno a far data dal 5/1/2015 (o da quella diversa data ritenuta di giustizia), con diritto del ricorrente, dunque ad essere assunto direttamente dalla convenuta, inquadrato e retribuito come operaio di 6° livello del CCNL del personale dipendente* [redacted] *(ovvero in quel diverso livello e/o di quel diverso CCNL risultante in corso di causa); accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità, l'inefficacia e comunque l'illegittimità dell'estromissione dal posto di lavoro ovvero del licenziamento intimato al signor* [redacted] *in data 6/10/2017 (ovvero in data 30/11/2017) e conseguentemente, ordinare a* [redacted] *S.p.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, di riammettere (o reintegrare) immediatamente in servizio il signor* [redacted] *condannando la stessa società convenuta a pagare in favore del ricorrente le retribuzioni medio tempore maturate dal licenziamento e messa a disposizione) fino all'effettivo ripristino*

Firmato Da: CASSIA MARIA GRAZIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 6474d500be5b0eb
Firmato Da: VILLANO ANTONIO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 37e38f050d7e8214

del rapporto di lavoro, nella misura corrispondente a euro 1.243,34 lordi mensili (ovvero in quella diversa misura ritenuta di giustizia e/o risultante in corso di causa); con interessi legali e rivalutazione monetaria del dovuto al saldo; con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio di merito; con sentenza esecutiva";

2. Rilevato che a sostegno delle proprie pretese parte ricorrente asseriva di aver lavorato senza soluzione di continuità per la convenuta dal 5/1/2015 senza però essere mai stato assunto direttamente da [redacted] S.p.A; che il suo rapporto di lavoro veniva formalizzato nell'ambito di un preteso contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con decorrenza dal 5/1/2015 con [redacted] Soc. Coop. trasformato a tempo indeterminato a partire dal giorno 1/7/2016; che inizialmente veniva inquadrato come operaio di 5 livello del CCNL Unici Multiservizi-Lombardia e dal mese di novembre 2016 come operaio di 1 livello del CCNL trasporti logistica UGL; che veniva formalmente assegnato alle mansioni di "magazziniere" con orario di lavoro di 20 ore settimanali, ossia part-time al 50%; che nel corso del suo rapporto di lavoro svolgeva una molteplicità di mansioni non previste dal suo contratto e tutte sotto la direzione, il controllo e il coordinamento di [redacted] s.p.a. e dei suoi dipendenti; che il luogo di lavoro era la sede [redacted] di Milano sita in [redacted] 27, ma ciononostante veniva spesso inviato a lavorare presso il Centro produzione TV [redacted] sito in Milano, [redacted]; che spesso gli veniva ordinato dai dipendenti [redacted] di lavorare fuori sede al seguito delle squadre di ripresa mobili, e in particolate delle squadre esterna 4 ed esterna 1; che il suo orario di lavoro differentemente da quanto previsto dal contratto andava dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.00 o dalle ore 9:00 alle ore 17:30 per un totale di otto ore giornaliere e 40 settimanali; che, per tutto il periodo in cui aveva lavorato presso il centro produzione tv di via [redacted] era costretto ad iniziare il suo turno lavorativo alle ore 16 per terminarlo alle ore 24.00 senza poter effettuare nessuna pausa; che spesso svolgeva numerose ore di straordinario e lavorava

Firmato Da: CASSIA MARIA GRAZIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 6474d500be5b0eb
Firmato Da: VILLANO ANTONIO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 37e36f050d7e8214

nelle giornate di sabato e domenica; che nel corso degli anni era stato addetto alle mansioni di "aiuto cameraman" consistente nel seguire le telecamere e i cameraman trasportando i cavi elettrici e le batterie da utilizzare o sostituire in caso di necessità; che in alcune occasioni era stato adibito alla mansione di addetto alla sicurezza con il compito di non far transitare gli spettatori nell'area di interesse, compito questo che gli veniva assegnato dal [redacted] direttore di produzione della "squadra esterna 4" della [redacted] e dall'operaio specializzato [redacted] anch'esso dipendente [redacted]; che spesso veniva invitato dai responsabili di [redacted] S.p.A. a lavorare presso lo stadio Meazza di Milano, San Siro, con mansioni di elettricista e di addetto al trasporto, collegamento e manutenzione dei cavi elettrici e dei macchinari utili per le riprese televisive; che svolgeva tutte le su indicate mansioni nell'esclusivo interesse di [redacted] S.p.A. i cui dipendenti si servivano di lui come di un vero e proprio tuttofare; che non aveva alcun tipo di rapporto con la formale datrice di lavoro; che l'interposizione fittizia era confermata dal fatto che le disposizioni di massima e le direttive circa le varie e specifiche mansioni gli venivano impartite dai dipendenti [redacted] s.p.a.; che spesso per l'espletamento delle proprie funzioni veniva munito di pass che lo identificava come vero e proprio dipendente [redacted]; che osservava un orario fisso e comunque predeterminato dalla convenuta in base alle sue esclusive esigenze aziendali; che la [redacted] s.p.a. gli faceva sottoscrivere e vidimava i fogli presenza con lo specifico ed effettivo orario di lavoro dallo stesso svolto; che non poteva assentarsi dal lavoro se non in ragione di permessi o ferie autorizzati dalla convenuta; che dopo due anni di lavoro ininterrotto in data 6.10.2017 veniva di fatto licenziato dalla [redacted] Soc. Coop tramite un messaggio whatsapp inviatogli da [redacted], corresponsabile della società cooperativa; che la suddetta comunicazione recitava testualmente "*Buongiorno, avvisiamo che abbiamo ricevuto comunicazione oggi dalla* [redacted] *di Roma che, per inadempienze fiscali, il contratto scadente a giugno 2017 non è stato rinnovato. NESSUNO si deve*

Firmato Da: CASSIA MARIA GRAZIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 6474d500be5b0eb
Firmato Da: VILLANO ANTONIO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 37e88f050d7e8214

presentare al lavoro. Vi faremo sapere al più presto gli eventuali sviluppi. Grazie."; che nessun responsabile della cooperativa provvedeva a contattarlo; che in data 20.10.2017 contestava e impugnava il licenziamento rivendicando il diritto alla diretta assunzione dalla [redacted] s.p.a; che solo un mese dopo l'invio della suddetta impugnazione la [redacted] Soc. Coop., gli comunicava licenziato avente effetti dal 30.11.2017; che non riceveva nessuna precedente comunicazione che lo informasse dell'apertura, dello svolgimento e della chiusura della procedura prevista dalla l. 223/1991; che in ragione delle mansioni svolte durante tutto l'arco del rapporto lavorativo il suo inquadramento contrattuale era riconducibile al 6 livello del CCNL per i dipendenti della soc. [redacted] e la retribuzione globale di fatto spettantegli in ragione del suddetto inquadramento ammontava a euro 1.243,34; che la fattispecie integrava un'ipotesi di interposizione illecita di manodopera avendo egli sempre lavorato in favore della convenuta, pur essendo stato formalmente assunto da una società diversa; che il rapporto di lavoro non rientrava infatti in alcuna delle ipotesi previste da d.lgs n. 276/2003, e quindi la somministrazione di lavoro e l'appalto, non rientrando la sua formale datrice di lavoro nei soggetti indicati dall'art. 4 del su indicato decreto, autorizzati a svolgere attività di somministrazione, e non essendo intervenuto nessun contratto di appalto tra la convenuta e la sua formale datrice di lavoro; che nel caso di specie non ricorrevano nemmeno gli elementi richiesti per l'appalto genuino; che infatti l'art. 29 del D.Lgs 276/2003, nel disciplinare l'appalto di servizi, specificava come l'attività o il servizio consistente nella fornitura di prestazioni di lavoro doveva essere oggetto del nuovo contratto di somministrazione, che il legislatore tipizzava e introduceva in sostituzione del divieto di interposizione; che per quanto sopra detto l'appalto di servizi doveva necessariamente caratterizzarsi per la fornitura di un qualcosa di più, che non poteva essere rintracciata nella mera direzione dei lavori, e che determinava la sussistenza di una soglia minima di imprenditorialità del soggetto appaltatore, non potendosi

Firmato Da: CASSIA MARIA GRAZIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 647a6500be5bf0eb
Firmato Da: VILLANO ANTONIO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 37e88f050d7e6214

l'attività organizzativa esaurirsi nell'assunzione, gestione amministrativa e direzione dei lavori; che il licenziamento collettivo intimato ai dipendenti da parte della società cooperativa in data 30.11.2017 era indicativo della totale assenza di una struttura e di un'attività imprenditoriale autonoma, avendo [redacted] Soc. Coop. giustificato il recesso del rapporto di lavoro solo ed esclusivamente con la perdita dell'unica commessa della Cooperativa appalto [redacted]", con ciò dimostrando la propria assoluta inconsistenza imprenditoriale;

3. Rilevato che [redacted] s.p.a., si costituiva tempestivamente in giudizio chiedendo il rigetto delle avverse pretese e allegando che per lo svolgimento di alcuni servizi si avvaleva da sempre di imprese esterne e specializzate cui appaltava i predetti servizi; che nel corso degli anni oggetto di causa appaltava, con una serie di contratti, alla [redacted] Sooc. Coop. il servizio di trasporto e movimentazione materiali svolto negli studi televisivi milanesi, ovvero nei set esterni appositamente allestiti per particolari eventi; che tutti i contratti stipulati prevedevano l'applicazione delle "*condizioni generali di contratto* [redacted] *per l'approvvigionamento di lavori, servizi e forniture*"; che si trattava di contratti aperti, prevedenti quindi specifiche tariffe per ogni prestazione oggetto del servizio e l'indicazione del corrispettivo complessivo; che in tali contratti era previsto che fosse la [redacted] a chiedere di volta in volta l'erogazione del servizio, cui venivano applicate le tariffe previste dal contratto, senza che fosse previsto un numero minimo di attivazioni; che il rischio di impresa era quindi a carico dell'appaltatrice; che i settori del Centro di Produzione Tv di Milano verificavano le proprie esigenze in termini di movimentazione del materiale per l'allestimento degli studi o in esterna, ed inoltravano all'ufficio logistica di [redacted] le relative richieste; che il suddetto ufficio predisponeva una mail nella quale indicava il numero di protocollo del contratto, l'indicazione della tipologia di servizi richiesta, i termini di esecuzione, le quantità e le modalità di erogazione delle prestazioni; che le mail venivano inoltrate a [redacted] Soc. Coop. la quale, per le attività svolte in esterna, individuava di volta in volta un

Firmato Da: CASSIA MARIA GRAZIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 6474d500be5bf0eb
Firmato Da: VILLANO ANTONIO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 37e38f050d7e6214

preposto in loco che coordinava i lavori dei manovali; che tale [redacted] era più volte indicato quale preposto per i servizi da svolgersi in esterna; che una volta ricevuta la richiesta [redacted] Soc. Coop. provvedeva in completa autonomia ad individuare i soggetti destinati al servizio, ed a comunicare a questi i tempi e i luoghi del servizio stesso, organizzando i turni di lavoro, permessi, malattie ecc; che era l'appaltatrice ad informare tali soggetti di essere stati destinati a svolgere il servizio nonché il luogo dove recarsi; che erano i responsabili preposti dell'appaltatrice ad interfacciarsi con il responsabile [redacted], che indicava le operazioni da svolgere in adempimento del servizio; che era del tutto estranea alla scelta del personale da impiegare nei servizi; che in considerazione del fatto che oggetto dei servizi erano il trasporto e la movimentazione del materiale scenico, era del tutto fisiologico che i dipendenti di [redacted] presenti sulla scena indicassero dove posizionare il materiale stesso; che l'appaltatrice predisponeva dei moduli su carta stampata "[redacted] società cooperativa", sui quali indicava il servizio svolto ed il nominativo dei dipendenti incaricati dello svolgimento dello stesso; che tale rapportino indicava le ore svolte dai dipendenti della cooperativa; che i dipendenti [redacted] si limitavano a sottoscrivere il documento onde confermare che il servizio era stato reso e permettere così [redacted] di procedere al pagamento; che i dipendenti di [redacted] venivano dotati di un pass per poter accedere agli insediamenti [redacted] per ragioni di sicurezza; che gli orari del ricorrente venivano gestiti e controllati dall'appaltatrice; che gli accrediti forniti al ricorrente per accedere alle location esterne erano richiesti alla [redacted] dalle stesse società esterne, le quali, per motivi di sicurezza, dovevano poter ricondurre i soggetti alla [redacted], che solo per tale ragione i badge prodotti in giudizio da ricorrente riportavano l'indicazione [redacted]; che non era a conoscenza dell'orario di lavoro osservato dai dipendenti dell'appaltatrice, la quale determinava il suddetto orario autonomamente; che il ricorrente veniva assunto dalla società cooperativa in data 5.1.2015 con contratto a tempo determinato con scadenza il 31.3.2015 in quanto "*legato ad*

Firmato Da: CASSIA MARIA GRAZIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 647445000e50d0eb
Firmato Da: VILLANO ANTONIO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 976880500f7e6214

un contratto provvisorio con [redacted]"; che il lavoratore veniva impiegato da [redacted] nei servizi attivati su richiesta della direzione riprese esterne nell'ambito di eventi realizzati presso set esterni; che era [redacted] che indicava al ricorrente quale tipo di attività avrebbe svolto, quale materiale avrebbe dovuto movimentare, nonché il luogo di esecuzione del servizio e l'orario di lavoro; che il ricorrente nello svolgimento delle mansioni indossava i dispositivi di protezione individuali forniti dal suo datore di lavoro e non da [redacted]; che una volta giunto in loco il personale [redacted] si limitava ad indicare dove i cavi e il materiale scenico avrebbero dovuto essere posizionati; che nessuna indicazione veniva fornita in relazione alle modalità di svolgimento dell'attività; che non risultava che il ricorrente avesse mai utilizzato apparecchiature di proprietà della [redacted] nello svolgimento della sua attività; che contrariamente a quanto affermato dal ricorrente nessuna delle attività svolte dal ricorrente era riconducibile a quelle di elettricista; che non aveva mai svolto attività di registrazione dei numeri di matricola degli apparecchi elettrici ma solo attività di imballaggio e di movimentazione delle suddette apparecchiature; che non rispondeva al vero quanto affermato dal ricorrente, secondo cui lo stesso si sarebbe occupato dell'attività di collegamento degli impianti luce presso tutte le sedi [redacted] di Milano; che il lavoratore non aveva mai prestato attività di aiuto cameraman né di addetto alla security; che con comunicazione datata 20-10-2017 il ricorrente preannunciava alla [redacted] la volontà di agire in giudizio al fine di accertare la titolarità del rapporto di lavoro in capo alla stessa; che dalla documentazione in atti risultava che il licenziamento fosse stato intimato in data 30.11.2017 in seguito alla conclusione della procedura ex articolo 4 legge 223/1991; che il ricorso doveva essere introdotto con il rito Fornero, motivo per cui si chiedeva di dichiararne l'inammissibilità; che parte ricorrente era consapevole, fino dal primo giorno del suo rapporto di lavoro con [redacted] dell'esistenza di un rapporto di appalto tra la stessa e la [redacted], essendo questo espressamente indicato nella sua lettera di

Firmato Da: CASSIA MARIA GRAZIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 5474d500be5b5eb
Firmato Da: VILLANO ANTONIO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 37e88f05b07e6214

assunzione la quale riportava: "*tipo di rapporto: lavoro subordinato, tempo parziale 20 ore settimanali, tempo determinato fino al 31. 5.2015 in quanto legato ad un contratto provvisorio per lavori con* [redacted]"; che il ricorrente non impugnava né i contratti di appalto, né i contratti di lavoro subordinati intervenuti con [redacted], nè chiedeva la costituzione del rapporto in capo a [redacted] ai sensi dell'articolo 29 comma 3-bis del D.Lgs 276/2003; che in ogni caso le irregolarità denunciate dal lavoratore, il quale sottolineava come non sussistessero i presupposti per costituire un rapporto di somministrazione tra [redacted] e [redacted] non si traducevano nel diritto dello stesso ad essere assunto direttamente dalla [redacted] ma, semmai, nel diritto del ricorrente alla costituzione di un rapporto in capo all'utilizzatore, motivo per cui la domanda formulata in tal senso era inammissibile; che nel caso di specie l'appalto era da considerarsi genuino, sussistendo tutti i requisiti previsti dal comma1 dell'art.29 del D.lgs 273/2003; che secondo la Suprema Corte "*non può ritenersi sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorre verificare che le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti ai concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure il risultato di tali prestazioni, che può formare oggetto di genuino contratto di appalto.*"; che il licenziamento erogato da [redacted] era da considerarsi legittimo essendo stato erogato nelle modalità e nei termini previsti dalla legge e dal contratto collettivo, non potendosi considerare come una comunicazione di licenziamento quella effettuata in data 3.10.2017 tramite Whats app; che in ogni caso il lavoratore non aveva diritto a vedersi assumere da [redacted] con un con un contratto a tempo indeterminato e pieno, dovendo questo avvenire alle medesime condizioni contrattuali che hanno regolato il rapporto con il somministratore; che nemmeno aveva diritto al rivendicato inquadramento nel 6 livello del CCNL [redacted]; che contestava l'importo della retribuzione in quanto non solo non erano specificate le voci

Firmato Da: CASSIA MARIA GRAZIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 6474d500be5bf0eb
Firmato Da: VILLANO ANTONIO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 37e88f060d7e8214

che la componevano ma risultava altresì rapportata ad un livello erroneo;

4. Rilevato che, escussi i testi ammessi, stante il trasferimento ad altro ufficio dell'originario Giudice assegnatario del fascicolo la causa veniva riassegnata a questo Giudice per la discussione;

5. Ritenuta la fondatezza della questione di rito sollevata dalla parte resistente, posto che il lavoratore non si limita a chiedere l'accertamento della costituzione del rapporto di lavoro in capo alla [redacted] S.p.A. quale committente di preteso appalto non genuino, ma lamenta altresì di essere stato illegittimamente licenziato, ed ha impugnato il licenziamento nei confronti della suddetta committente, che chiede venga condannata a riassumerlo/reintegrarlo;

6. Rilevato che per giurisprudenza condivisibile della Suprema Corte l'accertamento avente ad oggetto la costituzione del rapporto con soggetto diverso dal formale datore di lavoro rientra tra le questioni relative alla qualificazione del rapporto ai sensi dell'art. 1 co. 47 L.n. 92/2012 (cfr. Cass. ordinanza n. 2303/2018), con la conseguenza che deve procedersi alla conversione del rito;

7. Ritenuto infatti che a fronte dell'erronea scelta del rito, la soluzione della relativa conversione si impone in forza di principio da ritenersi immanente nel sistema processuale e ricavabile, oltre che dagli artt. 426 e 427 c.p.c., anche dagli artt. 281 *septies*, 281 *octies* c.p.c., nonché dall'art.4 D.Lgs. n. 150/2011, ed altresì avuto riguardo al fatto che, a fronte di un rito, quale quello cd. Fornero, introdotto con maldestra tecnica legislativa, la sanzione dell'inammissibilità del ricorso per erronea scelta del rito risulta sproporzionata avuto riguardo alla gravità delle conseguenze, ossia la privazione dell'effettività della tutela, stante il breve termine di decadenza imposto per l'impugnazione del licenziamento;

8. Ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di decadenza svolta dalla società

Firmato Da: CASSIA MARIA GRAZIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 6474d500be50f0eb
Firmato Da: VILLANO ANTONIO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 37e36f050d7e8214

resistente, posto che l'impugnazione risulta tempestivamente svolta tanto nei confronti del preteso licenziamento integrato dal messaggio whasup del 6/10/2017 (cfr. docc. 7 e 8 di parte ricorrente) che con riguardo al licenziamento collettivo del 30.11.2017 (cfr. docc. nn. 9 e 10 di parte ricorrente), risultando altresì rispettato l'ulteriore termine di 180 giorni di cui all'art. 32 L.n. 183/2010;

9. Rilevato che, nel merito, parte ricorrente lamenta che l'appalto tra la resistente e [redacted] soc. coop non sarebbe stato genuino, e che pertanto si sarebbe verificata nella fattispecie una ipotesi di intermediazione illecita di manodopera;

10. Rilevato che a norma dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 "*Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che puo' anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonche' per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa*";

11. Rilevato che la disciplina tanto della somministrazione che dell'appalto dettata dal D.lgs. 276/2003 è volta ad evitare finalità fraudolente, e che le due fattispecie divergono sotto diversi profili, ed in primo luogo in relazione all'oggetto dell'obbligazione dedotta in contratto, che nell'appalto è la realizzazione di un *facere* (ossia un'opera o un servizio) mentre nella somministrazione ha ad oggetto un "dare", ossia la fornitura di manodopera;

12. Ritenuto che le due fattispecie dovrebbero realizzare interessi diversi, in quanto con la somministrazione l'imprenditore ha interesse a disporre di manodopera che operi sotto la propria direzione senza assumere la titolarità del rapporto, con conseguente esternalizzazione della gestione amministrativa del rapporto

Firmato Da: CASSIA MARIA GRAZIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 6474d500be5bf0eb
Firmato Da: VILLANO ANTONIO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 37e38f050d7e6214

di lavoro e disponibilità diretta della forza lavoro, mentre con l'appalto l'interesse è rivolto all'ottenimento del bene o servizio dedotto in contratto, rimanendo l'impresa estranea alla direzione del relativo processo di realizzazione, se non ai limitati fini della realizzazione del cd. obbligo di conformazione;

13. Rilevato che, coerentemente alla distinzione sopra evidenziata, per giurisprudenza costante e condivisibile nei cd. appalti endoaziendali aventi per oggetto attività inerenti al complessivo ciclo produttivo della committente, non si verte in ipotesi di appalto genuino quando l'appaltatore mette a disposizione una prestazione lavorativa, occupandosi unicamente della gestione amministrativa del rapporto di lavoro (gestione di retribuzione, ferie, assenze, predisposizione dei turni) senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata alla realizzazione di un risultato autonomo; deve infatti ritenersi necessaria la gestione autonoma della forza lavoro da parte dell'appaltatore, che deve poter dirigere il personale scegliendo modalità e tempi della prestazione lavorativa (cfr. *ex multis* Cass 7820/2013);

14. Ritenuto che, accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione della prestazione lavorativa, diviene irrilevante ogni questione relativa al rischio economico ed all'autonoma organizzazione dell'appaltatore;

15. Rilevato che nel caso di specie, sia pure con i limiti dell'istruttoria sommaria esperita, emergono elementi che depongono per la fondatezza del ricorso;

16. Rilevato infatti che, per quanto sopra evidenziato, deve ritenersi irrilevante la circostanza, pur emersa in sede istruttoria, secondo cui fosse la cooperativa ad inviare presso la [redacted] i propri dipendenti, scegliendo quindi il personale da inviare dotandolo dei dispositivi di protezione, e che ne gestisse la retribuzione così come le ferie ed i permessi, essendo infatti emerso dal complesso delle deposizioni testimoniali che il ricorrente operava seguendo le direttive e le indicazioni di dipendenti [redacted], che se del caso lo correggevano quando un

Firmato Da: CASSIA MARIA GRAZIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 6474d500be5bf0eb
Firmato Da: VILLANO ANTONIO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 37e38f050d7e6214

lavoro risultava fatto non correttamente, non essendovi di regola in loco un referente della cooperativa con funzioni di coordinatore o capo squadra; inoltre il ricorrente operava nelle singole produzioni affianco ai dipendenti della resistente, che disponeva della sua prestazione, e ne condivideva l'orario di lavoro (cfr. deposizione testi [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted] verbali di udienza 12 giugno e 24 luglio 2019, da intendersi qui integralmente richiamati);

17. Ritenuto che dall'esame complessivo delle deposizioni emerga quindi che la gestione "operativa" della prestazione lavorativa fosse in capo alla [redacted] S.p.A., che chiedeva di volta in volta l'invio di personale alla [redacted] soc. coop, la quale si limitava ad occuparsi della gestione amministrativa del rapporto;

18. Ritenuto inoltre che nella fattispecie vi siano elementi per dubitare altresì che [redacted] soc. cooperativa possedesse un'autonoma organizzazione imprenditoriale, risultando incontestato che l'appalto in questione fosse l'unico in essere per la [redacted] soc. coop.;

19. Ritenuto pertanto che operino nella fattispecie le conseguenze sanzionatorie normativamente previste, ossia la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la resistente con la decorrenza indicata in ricorso (5.1.2015), dovendosi altresì dichiarare l'illegittimità del licenziamento, stante l'evidente insussistenza della giustificazione addotta a fondamento del recesso;

20. Ritenuto che in esito all'istruttoria pur sommaria istruita risulti sostanzialmente confermato l'orario di lavoro come dedotto ai punti 10 ed 11 della narrativa del ricorso, nonché le mansioni di cui al punto 13) del ricorso, sicchè ai fini delle conseguenze di cui all'art. 18 co. IV l.n.300/1970, ben può farsi riferimento alla retribuzione propria dell'inquadramento rivendicato (VI livello personale dipendenti [redacted]);

21. Ritenuto che le spese di lite, liquidate in dispositivo, debbano seguire la soccombenza ex art. 91 c.p.c.;

P.Q.M.

Firmato Da: CASSIA MARIA GRAZIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 6474d500be5b0eb
Firmato Da: VILLANO ANTONIO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 37e38f050d7e8214

In accoglimento del ricorso, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato tra il ricorrente e la resistente con decorrenza 5.1.2015 ed inquadramento al VI livello CCNL dipendenti [redacted] nonché l'illegittimità del licenziamento impugnato.

Condanna parte resistente a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni ed a corrispondergli una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto da stabilirsi nei termini di cui alla parte motiva della presente ordinanza, nei limiti di 12 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione.

Condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessive € 4.000,00, oltre spese generali, iva e cpa.

Si comunichi.

Milano, 15 marzo 2019

Il GdL

Maria Grazia Cassia

Firmato Da: CASSIA MARIA GRAZIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 6474d500be5bf0eb
Firmato Da: VILLANO ANTONIO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 37e38f050d7e8214